

Per il credito «anziano» basta la buona fede

Cassazione

Confisca di prevenzione

Patrizia Maciocchi

Nessun limite per dimostrare la buona fede del finanziatore se il credito è sorto prima della confisca di prevenzione. Via libera dunque anche agli indizi, in assenza della documentazione relativa alle verifiche sulle condizioni reddituali e patrimoniali del debitore al momento del finanziamento, se la mancata conservazione è giustificata dal lungo tempo trascorso tra la chiusura del rapporto e la confisca di preven-

zione. La Cassazione (sentenza 4005) affida ad un principio di diritto la soluzione del ricorso di Italfondiaro contro il decreto con il quale il Tribunale rifiutava la richiesta di ammissione al passivo, della società. Richiesta basata su decreti ingiuntivi, con ipoteca su beni oggetto di una confisca di prevenzione, nell'ambito di un procedimento a carico del debitore.

Il no del Tribunale era dovuto all'assenza di documenti che provassero le verifiche fatte ai tempi della concessione del credito. Una lacuna sufficiente per escludere la buona fede di Italfondiaro.

La Suprema corte non è d'accordo. E, pur ribadendo che la regola, per dimostrare la buona fede resta quella

della provata istruttoria, nega che ci sia un automatismo tra buona fede e possibilità di produrre i documenti.

Nel caso esaminato i giudici di legittimità valorizzano il tempo trascorso tra il sì al credito, risalente al 1985, e ormai definitivamente cristallizzato con due decreti ingiuntivi dello stesso anno, e la prima sentenza di condanna del debitore per attività illecita datata 2003, con una confisca di prevenzione adottata nel 2004.

Anche se, come ammesso dallo stesso ricorrente, il denaro erogato poteva essere strumentale al crimine, difficile affermare la consapevolezza del creditore.